



COMUNE DI BAGOLINO  
PROVINCIA DI BRESCIA

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.18 DEL 09/04/2013

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

2. Il Comune di Bagolino riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile;

3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

## **Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:

- a) Assistenza e supporto alle attività di carattere culturale, quali ad esempio la Biblioteca, scolastico, sportivo, ricreativo e socio-assistenziale.
- b) Vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ad all'uscita da scuola e assistenza sugli scuolabus;
- c) Supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune.
- d) Piccole manutenzioni aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde, che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche;
- e) Presenza sul territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l'intervento di operatori del Comune.
- f) Supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile, le attività scolastiche.

## **Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI**

Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore ad anni 18;
- b) Idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato del medico curante e/o autocertificazione.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili: il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica, accertata.

#### **Art.4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per le attività di cui all'art. 2, si coordinano con un operatore pubblico per ciascun servizio al quale compete:

- a) accertare direttamente che i volontari inseriti nella attività siano in possesso delle necessarie capacità pratiche e tecniche e della idoneità psicofisica;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche del settore;
- c) verificare i risultati delle attività concordate;
- d) mantenere il collegamento con l'assistente sociale che, eventualmente, segue l'inserimento del volontario;
- e) mantenere i collegamenti con l'Ufficio Segreteria e/o Ufficio Tecnico.

All'inizio dell'attività il responsabile del servizio richiedente predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione dell'attività.

I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Qualora le attività di cui all'art. 2 richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Le attività socialmente utili sono organizzate a turni la cui durata non potrà superare le 5 (cinque) ore giornaliere, con un massimo di 30 (trenta) ore settimanali.

E' ammesso l'aumento del massimale delle ore settimanali per necessità temporanea solo per specifica attività e per carenza di volontari disponibili a svolgere la stessa attività.

Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre e musei, possono essere previsti turni festivi e prefestivi o turni serali; non è ammesso in alcun caso l'espletamento di turni in orario notturno e comunque non oltre le ore 22.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al responsabile del servizio presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

I volontari impegnati in attività socialmente utili in collaborazione con l'Amministrazione Comunale saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo portato in modo ben visibile e dotati di idonei strumenti/indumenti in relazione al tipo di mansione svolta, che consentano anche l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Il materiale fornito per la prestazione dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale al termine della stessa.

## **Art. 5- STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI**

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto con i volontari, al fine di una valutazione reciproca circa le attività e il coinvolgimento degli stessi.

## **Art. 6 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno e, in fase di prima applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.

2. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al responsabile del procedimento. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.

3. Ricevute le domande e valutati i requisiti i volontari verranno inseriti in un apposito albo dei volontari comunali che verrà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune.

4. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.

5. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

## **Art. 7 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI**

1. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni assegnate, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

2. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso.

3. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

#### **Art. 8 - RINUNCIA E REVOCA**

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti e concordati il responsabile del procedimento.
2. L'amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.

#### **Art. 9 - ASSICURAZIONE E MEZZI**

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione dal servizio ed al termine della prestazione. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

#### **Art. 10 - RICONOSCIMENTI**

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:
  - attestati di partecipazione al servizio;
  - ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati.

#### **Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per 30 giorni, fatta salva l'esecutività della deliberazione di approvazione.